




Associazione  
Pedagogisti  
ed Educatori  
Italiani

# L'ALBA DELL'ALBO

*A cura di  
Gianvincenzo Nicodemo*

*Prefazione di  
Alessandro Prisciandaro*

**Educatori professionali  
socio-pedagogici e  
pedagogisti tra  
riconoscimento normativo  
e sociale**



**Apei editrice**

A cura di  
**Gianvincenzo Nicodemo**

# **L'alba dell'albo**

**Educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti  
tra riconoscimento normativo e sociale**

*Prefazione di Alessandro Prisciandaro*

**Apei editrice**

L'Associazione pedagogisti ed educatori italiani ([www.apei.it](http://www.apei.it)) crede nel valore della libera diffusione della conoscenza scientifica in ambito pedagogico. Per questo motivo ha promosso la realizzazione di una edizione a libero accesso distribuita gratuitamente in formato elettronico attraverso la pagine web dell'editrice.

Curatore: Gianvincenzo Nicodemo

Prefazione: Alessandro Prisciandaro

Contributi di: Gianvincenzo Nicodemo, Moreno Castagna, Chiara Bravi

© Apei editrice

Il presente volume è rilasciato sotto licenza creative commons Attribuzione – Non Commerciale – Condividi allo Stesso Modo (CC BY-NC-SA). La sua riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico ed esposizione in pubblico sono consentite a patto che non subisca modifiche e che ne venga citata la fonte.

Non è consentito utilizzare questa pubblicazione a fini commerciali oppure alterare o trasformare il file pdf o usarlo per crearne un'altra pubblicazione diversa dall'originale.

Per informazioni e approfondimenti sul curatore Gianvincenzo Nicodemo Sito web Al centro la pedagogia [www.gianvincenzonicodemo.it](http://www.gianvincenzonicodemo.it)

L'editore del presente volume è l'Associazione pedagogisti ed educatori italiani (Apei).

Per informazioni e approfondimenti sull'editore: [www.apei.it](http://www.apei.it)

Si ringrazia per il prezioso lavoro di revisione delle bozze Maria Paola Semplere, educatrice professionale socio-pedagogica

Web: [www.apei.it](http://www.apei.it)

Facebook: [www.facebook.com/OfficialPageAPEI/](https://www.facebook.com/OfficialPageAPEI/)

Instagram: [www.instagram.com/ass\\_pedagogisti\\_educatori\\_it/](https://www.instagram.com/ass_pedagogisti_educatori_it/)

X: <https://x.com/presidenteapei/>

Youtube: [www.youtube.com/channel/UCDbh4Q0pLUuPaigjWAeLofA/](https://www.youtube.com/channel/UCDbh4Q0pLUuPaigjWAeLofA/)

Email: [presidente@apei.it](mailto:presidente@apei.it)

**Per informazioni e approfondimenti sul curatore:**

Sito web di al Cuore dei bisogni sociali: [www.gianvincenzonicodemo.it](http://www.gianvincenzonicodemo.it)

Social di Gianvincenzo Nicodemo: [Facebook](#) - [Linkedin](#) - [Youtube](#) - [TikTok](#)

**Associazione Pedagogisti ed Educatori italiani:**

Sito web Apei: [www.apei.it](http://www.apei.it)

Social Apei: [Facebook](#) - [Youtube](#)

# Sommario

## **Prefazione di Alessandro Prisciandaro**

Non ci hanno visti arrivare 7

## **Radici costituzionali delle professioni di educatore e pedagogo**

L'apporto delle professioni pedagogiche ed educative al progresso della Repubblica 9

Il principio "personalista" e la funzione dello Stato nella riduzione delle disuguaglianze 10

Istruzione ed educazione, strumenti di emancipazione 11

## **Il (recente) riconoscimento normativo delle professioni di educatore e di pedagogo**

Sullo sfondo: la problematica del doppio educatore 13

Il superamento del doppio educatore asimmetrico: le modifiche intercorse nel 2017 14

La problematica degli educatori professionali socio-pedagogici in Sanità 17

## **Altro che doppio educatore. I sei educatori nell'ordinamento dello Stato**

La questione del "doppio educatore" asimmetrico 22

Un ginepraio di professioni e professionisti dell'Educazione 23

Conclusioni 28

## **Un albo dei pedagogisti e degli educatori sociali**

Perché è importante la configurazione ordinistica per le professioni di pedagogo e di educatore sociale 29

L'articolazione del testo di legge 31

Cosa cambia dopo l'approvazione e della legge 33

Educatori professionali socio-pedagogici e servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione 37

Il percorso attuativo dell'istituzione dell'ordine e degli albi 38

## **La disciplina delle professioni educative nella contrattazione collettiva italiana: fra criticità e dinamiche disfunzionali**

Cos'è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 40

I CCNL più rappresentativi del settore dell'educazione 40

Il ruolo delle confederazioni sindacali nell'evoluzione delle professioni educative:

un'analisi dei fini istituzionali e delle criticità correlate 41

Criteri di adozione del CCNL, dinamiche interconnesse e disparità di standard 43

La necessità di uniformare gli standard contrattuali

Notti Passive: retribuite o "a gratis"? Fra interpretazioni soggettive e criticità oggettive 44

La prospettiva delle organizzazioni datoriali 45

Il punto di vista degli educatori professionali socio-pedagogici 45

Un esempio pratico 45

Riconoscimento della Professione 46

Formazione e Aggiornamento: opportunità mancate 47

Dinamiche disfunzionali: gli educatori "senza titolo" 47

La diaspora dei professionisti dell'educazione: il fenomeno della "fuga dell'educatore" 48

## **Le difficoltà e la forza del lavoro educativo, tra frustrazione e resilienza. Una ricerca che dà voce**

Esplorando le complessità del lavoro educativo: introduzione e contesto della ricerca 50

La cura educativa e l'impegno politico:

guidare il cammino verso una Società equa e solidale 51

Metodologia di Ricerca: Esplorare le Voci degli Educatori attraverso l'Indagine Qualitativa 51

un'analisi dei fini istituzionali e delle criticità correlate 41

Criteri di adozione del CCNL, dinamiche interconnesse e disparità di standard 43

La necessità di uniformare gli standard contrattuali

Notti Passive: retribuite o "a gratis"? Fra interpretazioni soggettive e criticità oggettive 44

Raccolta ed analisi dei dati: un viaggio nelle esperienze educative	52
Sfide, risorse e resilienza nell'ambiente educativo: valorizzare il ruolo degli Educatori nella Società e affrontare le difficoltà con determinazione	57

# Radici costituzionali delle professioni di educatore e pedagogo

di Gianvincenzo Nicodemo

## L'apporto delle professioni pedagogiche ed educative al progresso della Repubblica

*“Ogni cittadino - recita l'articolo 4 della Costituzione - ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.*

Contribuire al progresso sociale e civile della Repubblica attraverso il proprio lavoro non riguarda però soltanto i singoli cittadini ma, in egual misura, anche i professionisti e le professioni nel loro complesso.

L'articolo 118 della Costituzione, nella versione scaturita dalla riforma del 2001, consente di fare importanti deduzioni a tale riguardo. Esso infatti, stabilisce che i cittadini, singoli o associati, operano per lo *“svolgimento di attività di interesse generale”* e precisa che le istituzioni della Repubblica devono cooperare con i cittadini all'interesse pubblico. Lo stesso articolo 118 appena menzionato, riferisce altresì che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni sono chiamati, inoltre, a favorire *“l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati”* nell'attuazione di questa funzione.

La prospettiva secondo la quale, non solo le Istituzioni ma anche i cittadini (in prima persona o in forma associata) debbano cooperare per l'interesse generale è una concezione moderna di estremo rilievo in quanto introduce un principio peculiare, che allontana l'idea di un monopolio sulle attività di interesse generale da parte delle autorità pubbliche, distribuendone la responsabilità anche sulla collettività attraverso il principio di sussidiarietà.

Ciò risulta particolarmente significativo, per esempio, in particolare riferimento a professioni come quelle pedagogiche ed educative, il cui fine è quello di promuovere, attraverso il proprio delicato lavoro, il cambiamento e lo sviluppo delle persone e dei contesti sociali; eppure troppo poco si è scritto sul contributo che pedagogisti ed educatori offrono alla vita sociale e civile.

Su di un piano scientifico e preliminare, tutta l'educazione contribuisce a questa funzione di promozione dell'interesse generale della Repubblica. Vi contribuiscono i servizi educativi erogati in libera professione dai pedagogisti che lavorano con ragazzi con disabilità; vi contribuiscono le attività degli educatori che influenzano la crescita di ragazzi allontanati dalle famiglie di origine

operando, ad esempio, in una comunità per adolescenti; vi contribuiscono coloro che lavorano con persone anziane in servizi di ogni tipo, promuovendo sviluppo personale e sociale.

## Il principio “personalista” e la funzione dello Stato nella riduzione delle disuguaglianze

I riferimenti all’attività educativa che è possibile rintracciare nella Costituzione sono molteplici. Essi sanciscono il diritto costituzionale della funzione educativa per il benessere della Repubblica.

Il punto di partenza è senza dubbio l’articolo 2 della Costituzione, fondante il principio personalista; con esso, l’Assemblea costituente ha voluto mettere in particolare risalto l’esistenza di un ambito della personalità di ogni uomo, fisica o morale, che non può essere lesa da alcuno.

In tal senso, l’articolo 2 della Carta costituyente attribuisce quindi alla Repubblica il compito di riconoscere e garantire *“i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”*.

La persona umana viene descritta pertanto dal legislatore costituente come titolare di diritti inviolabili, concetto ampiamente precisato, che intende diritti:

- irrinunciabili, nessuno può rinunciarvi;
- inalienabili, non possono essere trasferiti ad altri;
- indisponibili, non possono essere oggetto di disposizione negoziale;
- imprescindibili, il mancato esercizio non ne comporta l’estinzione.

Tali diritti inviolabili devono essere riconosciuti a tutti i cittadini come conseguenza del principio personalista e costituiscono il fondamento del diritto di uguaglianza di cui all’articolo 3. In questa prima accezione, *“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”*. Nel redigere questo documento però, i padri costituenti hanno previsto che non poteva bastare la semplice declinazione del principio di eguaglianza affinché questo venisse attuato nella realtà concreta della vita delle persone e della società; pertanto, la Costituzione attribuisce alla Repubblica il compito di riequilibrare le disuguaglianze: *“è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che [...] impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*.

Nel secondo comma dell’articolo 3 si definisce la Repubblica come una particolare forma di Stato, lo Stato sociale, il cui scopo è, non soltanto quello di tutelare i principi di libertà degli ordinamenti liberali, ma anche quello di assicurare, nei limiti del possibile, l’effettiva eguaglianza nelle condizioni di vita, attraverso un’equa ripartizione delle risorse e degli oneri sociali. In tal senso la funzione dello Stato è di redistribuire la ricchezza attraverso un doppio meccanismo: da un lato, attraverso una fiscalità improntata alla progressività (coloro che possiedono di più contribuiscono con una percentuale maggiore), e dall’altro, tramite la fornitura di servizi finanziati dalla fiscalità generale.

Pertanto, la riduzione delle disuguaglianze e il perseguimento dell'uguaglianza sostanziale, principi ai quali la Repubblica tende, sono perseguiti in vario modo. Ad esempio, attraverso la redistribuzione di risorse economiche sotto forma di contributi vari, ma anche – e forse, soprattutto – attraverso una molteplicità di servizi, erogati dagli enti pubblici e dagli organismi del terzo settore come *attività di interesse generale*.

I servizi educativi, dei quali educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti costituiscono l'ossatura, partecipano a questa funzione di riduzione delle disuguaglianze messa in atto dalla Repubblica perché l'atto educativo, intrinsecamente in linea con tali finalità, è promotore del pieno sviluppo dell'uomo come persona. Sia che si tratti di attività educative con ragazzi allontanati da un contesto familiare deprivato, o di mettere a disposizione di adulti con disabilità competenze di gestione della quotidianità o delle proprie relazioni sociali in un'ottica di promozione di autonomia personale e sociale, oppure ancora di svolgere attività di orientamento professionale a persone che vengono, per esempio, da un passato penitenziario, in ognuna di queste occasioni l'attività dell'educatore è volta a colmare un gap predeterminato da una situazione di partenza, e a rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del principio di eguaglianza.

## **Istruzione ed educazione, strumenti di emancipazione**

Ma il contributo dell'educazione alla riduzione delle disuguaglianze codificato nella Carta Costituzionale non si esaurisce in breve. A tal proposito appare utile fare riferimento al diritto all'istruzione. In merito alla funzione di istruzione e di educazione, l'articolo 33 della Carta costituzionale prevede un sistema fondato sulla partecipazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, impegnati nel medesimo compito di istruzione e di educazione, da svolgersi *“senza oneri per lo Stato”*. Tale diritto dei cittadini ad operare nel campo dell'istruzione vede al contempo un analogo diritto a fruire di una istruzione statale. L'articolo 34 della Costituzione precisa che *“l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”*, garantendo il diritto, ai capaci e ai meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i livelli più alti degli studi.

Si potrebbe obiettare che istruzione ed educazione sono cose diverse e che l'articolo 33 e il 34 fanno riferimento al sistema scolastico e di istruzione in senso stretto e non all'attività educativa, che è più ampia e solo parzialmente coincidente, ma ad un'obiezione di questo tipo è possibile rispondere con due ordini di argomentazioni. Innanzitutto, la Costituzione stessa menziona l'istruzione in diversi contesti che, in tempi moderni, possiamo associare a concetti più contemporanei di formazione; all'articolo 27, ad esempio, nel definire le caratteristiche della pena, questa viene posta come finalizzata alla rieducazione del condannato, e più avanti nell'articolo 38, dedicato alla disabilità, si pone in capo alla persona con disabilità un diritto all'educazione e all'avviamento professionale. In secondo luogo, è lecito intendere il concetto stesso di istruzione nel testo della Costituzione in una accezione più ampia, sulla base della valutazione secondo cui parlare di istruzione ai tempi della redazione della Costituzione implicava fare riferimento anche a ciò che oggi definiamo educazione.

D'altro canto, analogamente a questa considerazione, la Convenzione internazionale sui diritti dell'uomo, definisce il diritto all'istruzione come finalizzato a *“ricevere un'adeguata istruzione ai fini della formazione della personalità e dell'assolvimento dei compiti sociali delle persone”*, principio presente in un ampio numero di fonti di diritto internazionale.

L'educazione è finalizzata all'attuazione dei principi costituzionali anche in un'altra accezione e pertanto non appare fuori luogo fare riferimento a due principi. Infatti, secondo l'articolo 21 *“tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”* e se da un lato con esso il legislatore sta tutelando la libertà di parola, al contempo, egli sta salvaguardando anche il suo corrispettivo, la libertà della conoscenza. In proposito, numerosi sono i pronunciamenti della Corte costituzionali sui limiti alla libertà di espressione a partire da una storica sentenza della Corte Costituzionale che evidenzia come indiretta conseguenza della libertà di espressione sia *“un interesse generale alla informazione [...] e questo interesse implica, in un regime di libera democrazia, pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee”*.

Le funzioni di educazione e di istruzione sono fondamento del diritto alla conoscenza. Esse costituiscono la mediazione tra la persona in educazione ed il mondo, in quanto non si può conoscere se non si comprende, e non si può comprendere senza una adeguata scolarizzazione. La funzione sociale degli educatori e dell'educazione ha per fondamento, pertanto, la promozione dello spirito critico e l'offerta di strumenti per leggere l'informazione. Senza la capacità di decodificare le informazioni, la libertà di accesso ad esse viene a trovarsi alla mercé di chi controlla e manipola i mezzi di comunicazione.